



COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

Viale Vittoria 14 · 10091 ALPIGNANO (TO) · ITALIA

Tel. 011 966 66 11

www.comune.alpignano.to.it

CODICE DISCIPLINARE

(art. 3 del CCNL 11 aprile 2008 e art. 55-bis, *quarter, sexies e septies* del D. Lgs. n. 165/2001)

CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE

Sanzione	Fonte	Fattispecie disciplinare	Annotazioni
<p>Dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione</p>	<p>Art 3 comma 4 CCNL 11/04/2008</p>	a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;	
		b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;	
		c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;	
		d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;	
		e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;	
		f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.	Vedere ora art. 55-quater, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 <i>"Licenziamento con preavviso"</i>
<p>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni</p>	<p>Art 3 comma 5 CCNL 11/04/2008</p>	a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;	
		b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;	
		c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso (<i>servizio</i>); in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;	Per l'assenza ingiustificata vedere ora art. 55-quater, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 165/2001

		d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;	
		e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;	
		f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;	Vedere ora art. 55-bis, comma 7, D. Lgs.n. 165/2001.
		g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi (<i>non reiterati</i>);	Se reiterati: art. 55-quater, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 165/2001 “ <i>Licenziamento senza preavviso</i> ”
		h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;	
		i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;	
		j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona (<i>non reiterati</i>);	Se reiterati: art. 55-quater, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 165/2001 “ <i>Licenziamento senza preavviso</i> ”
		k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.	Questa sanzione si applica se il fatto non ha comportato la condanna della P.A. al risarcimento del danno. Se la violazione ha comportato condanna della P.A. al risarcimento del danno, si applica l’art. 55-sexies, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001
		l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.	Ora art. 55-quater, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 165/2001 “ <i>Licenziamento senza preavviso</i> ”

<p>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi</p>	<p>Art 3 comma 6 CCNL 11/04/2008</p>	<p>a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;</p>	
		<p>b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. e) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;</p>	<p>Ora art. 55-quater, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 165/2001 “Licenziamento con preavviso”</p>
		<p>c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;</p>	
		<p>d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;</p>	<p>Ora art. 55-quater, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 “Licenziamento con preavviso”</p>
		<p>e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;</p>	<p>Ora art. 55-quater, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 165/2001 “Licenziamento senza preavviso”</p>
		<p>f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;</p>	<p>Non reiterati. Se reiterati si applica l’art. 55-quater, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 165/2001 “Licenziamento senza preavviso”</p>
		<p>g) (<i>avallare, aiutare o permettere</i>) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;</p>	<p>Colui che direttamente commette il fatto o il comportamento è sanzionato con il “Licenziamento senza preavviso”: si applica l’art. 55-quater, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 165/2001.</p>

		h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;	
		i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi.	Questa sanzione si applica se il fatto non ha comportato la condanna della P.A. al risarcimento del danno. Se la violazione ha comportato condanna della P.A. al risarcimento del danno, si applica l'art. 55-sexies, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino ad un massimo di 15 giorni , commisurata all'illecito contestato nel procedimento disciplinare connesso	Art. 55-bis, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001	Il lavoratore dipendente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare precedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti.	
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, da 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi , in proporzione all'entità del risarcimento <i>(si applica questa disposizione qualora non ricorrano i presupposti per l'applicazione di altra sanzione)</i>	Art. 55-sexies, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001	Violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, che abbia comportato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno	

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino ad un massimo di 3 mesi, in proporzione alla gravità della sanzione disciplinare omessa	Art. 55- <i>sexies</i> , comma 3, D. Lgs. n. 165/2001	Mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare	
	Art. 55- <i>septies</i> , comma 6, D. Lgs. n. 165/2001	Mancata osservanza, da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché del dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, delle disposizioni vigenti in tema di controlli sulle assenze per malattia, finalizzati in particolare a prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche	Ai sensi dell'art. 55- <i>septies</i> , comma 6, per questa infrazione di applica la sanzione prevista dal comma 3 dell'art. 55- <i>sexies</i> , D. Lgs. n. 165/2001.
Licenziamento con preavviso	Art 3 comma 7 CCNL 11/04/2008	a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);	
		b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);	
		c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata	Ora art. 55- <i>quater</i> , comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 165/2001
		d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6	Ora art. 55- <i>quater</i> , comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 165/2001

		e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio	Ora art. 55-quater, comma 2, D. Lgs. N. 165/2001 <i>“Licenziamento con preavviso”</i>
		f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo	Ora art. 55-quater, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 165/2001 <i>“Licenziamento senza preavviso”</i>
		g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona	Ora art. 55-quater, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 165/2001 <i>“Licenziamento senza preavviso”</i>
		h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità	
		i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro	
		j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti	
	Art. 55-quater, comma 1, let b), D. Lgs. n. 165/2001	Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione	

	Art. 55- <i>quater</i> , comma 1, let c), D. Lgs. n. 165/2001	Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio	
	Art. 55- <i>quater</i> , comma 2, D. Lgs. n. 165/2001	Prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54	
Licenziamento senza preavviso	Art 3 comma 8 CCNL 11/04/2008	a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio	Ora art. 55- <i>quater</i> , comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 165/2001
		b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi	Ora art. 55- <i>quater</i> , comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 165/2001

		<p>c) condanna passata in giudicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per i delitti già indicati nell'art. 1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge 18/1/1992, n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli articoli 58, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lettere c), d) ed e), e 59, comma 1, lettera a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lettera a) e all'art. 316 del codice penale, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 267 del 2000; 2. per gravi delitti commessi in servizio; 3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27/3/2001, n. 97 	
		<p>d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici</p>	<p>Ora art. 55-quater, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 165/2001</p>
		<p>e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità</p>	
		<p>f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro</p>	
		<p>g) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari</p>	

	Art. 55-quater, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 165/2001	Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia	
	Art. 55-quater, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 165/2001	Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera	
	Art. 55-quater, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 165/2001	Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui	
	Art. 55-quater, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 165/2001	Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro	
Collocamento in disponibilità e rideterminazione delle mansioni e dalla qualifica ai fini dell'eventuale ricollocamento del lavoratore	Art. 55- <i>sexies</i> , comma 2, D. Lgs. n. 165/2001	Il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale	